

Fasc.n.16.05/2008-30

N°22943 di protocollo

N° 204/A/ECO del 28 maggio 2015



PROVINCIA DI COMO

“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Premiere Servizi Srl con sede legale e impianto in comune di Albese con Cassano, via F.lli Gaffuri n. 8. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della variante non sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Provvedimento n.14/A/ECO del 14/2/2013 e s.m.i, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Premiere Servizi Srl con sede legale e impianto in comune di Albese con Cassano, via F.lli Gaffuri n. 8. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della variante non sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Provvedimento n.14/A/ECO del 14/2/2013 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 7851 del 25 gennaio 2002;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 7492 del 20 giugno 2008;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 10124 del 7 agosto 2009;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n.84/A/ECO del 19/12/2011 con cui è stata disposta l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del progetto presentato dalla ditta PREMIERE SERVIZI SRL per la realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti in Comune di Albese con Cassano via F.lli Gaffuri 8;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n.14/A/ECO del 14/2/2013 di autorizzazione integrata ambientale rilasciato da questa provincia alla ditta PREMIERE SERVIZI SRL per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in un nuovo impianto in Comune di Albese con Cassano via F.lli Gaffuri 8;

ATTESO che:

- con nota del 26/2/2015, in atti provinciali prot.n.8920 del 2/3/2015, la ditta in oggetto ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;



- con nota prot.n.11093 del 13/3/2015 questa Provincia ha espresso le proprie valutazioni sull'istanza valutandola come sostanziale ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera i-bis) del D.Lgs.152/06 e s.m.i;
- con nota del 13/4/2015, in atti provinciali prot.n.17023 del 21/4/2015, la ditta di cui trattasi ha revisionato il progetto di modifica dell'AIA presentato con nota del 26/2/2015, chiedendo contestualmente a questa Provincia di rivalutare la sostanzialità delle varianti in progetto;
- con nota prot.n.17237 del 22/4/2015, tenuto conto delle precisazioni espresse dal Gestore nella suddetta nota e delle modifiche apportate all'istanza, questa Provincia ha comunicato di ritenere che le modifiche progettate siano non sostanziali, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., e di non richiedere l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi, già espletata per il rilascio della prima AIA.
- Con nota del 12/5/2015, in atti provinciali prot.n.20836 del 15/5/2015, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste da questa Provincia con nota prot.n. 18611 del 30/04/2015.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative alla presente autorizzazione integrata ambientale sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e sostituisce l'allegato tecnico al P.D. 14/A/ECO del 19/2/2013;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- l'ammontare totale della fidejussione da prestarsi a fronte della modifica dell'autorizzazione integrata ambientale viene determinata, ai sensi della D.G.R. n.19461/04, in € **89.195,71** (ottantanovemilacentonovantacinque/71);
- ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

RITENUTO di procedere d'ufficio, contestualmente alla modifica, all'aggiornamento dell'AIA in conformità alle nuove disposizioni normative introdotte a seguito delle modifiche e integrazioni apportate al D.Lgs 152/2006 con l'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014;

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Albese con Cassano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato tecnico al presente provvedimento, che sostituisce l'allegato al Provvedimento n.14/A/ECO del 19/2/2013, quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della variante non sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale della ditta PREMIERE SERVIZI



SRL con sede legale e impianto in comune di Albese con Cassano, via F.lli Gaffuri n. 8, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale;
3. che a fronte del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione che il Gestore deve versare a favore della Provincia di Como sia pari a **€ 89.195,71** e che la validità della garanzia finanziaria deve essere pari alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria o, in alternativa, di una nuova polizza di fidejussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata;
4. Che la ditta aggiorni le informazioni inserite nella "Modulistica IPPC on-line" a seguito delle modifiche approvate e che trasmetta una copia del report on-line, attestante l'avvenuto aggiornamento della modulistica al competente Ufficio provinciale entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di modifica;
5. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

1. la notifica del presente atto al SUAP di Albese con Cassano ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)